



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

ai Direttori Generali degli  
Uffici Scolastici Regionali  
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano  
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano  
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento  
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

all'Osservatorio per l'Inclusione scolastica

ai Dirigenti Scolastici  
e ai Coordinatori Didattici  
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

**Oggetto: Alunni con disabilità – Reiscrizione alla medesima classe – Indicazioni esami finali.**

Gentilissimi,

a seguito di numerosi quesiti, è opportuno un ulteriore approfondimento di quanto espresso nella Nota 793/2020 con riferimento al particolare caso degli alunni con prove “non equipollenti”. La Nota sottolinea che “la disposizione in oggetto” (la deroga per le reiscrizioni a fronte di una promozione formale) non riguarda alunni e studenti con disabilità che sostengono l'Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l'ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale. Va ricordato che, anche se riferito a una programmazione personalizzata ed eventualmente, nel secondo ciclo, non equipollente, i candidati con disabilità sostengono un autentico esame che ha lo scopo di accertare il livello di apprendimento raggiunto e deve quindi necessariamente



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

prevedere anche la possibilità di un esito negativo. Se così non fosse, l'esame degli alunni con disabilità sarebbe un esame fittizio, e quindi di fatto iniquo e discriminante”.

Al fine di dare una indicazione procedurale univoca, si precisa che la sottocommissione può, nel caso in cui rilevi che la prova d'esame non equipollente sostenuta dal candidato con disabilità dimostri l'insufficiente raggiungimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato, verbalizzare tale rilievo e comunicarlo al DS. Si riportano comunque, nell'attestato di credito formativo, gli obiettivi effettivamente raggiunti.

Sulla base del parere della sottocommissione, il Dirigente scolastico, acquisiti i pareri come già indicati nella Nota 793/2020, può disporre, straordinariamente e motivatamente, l'eventuale reinscrizione.

Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
Dott. Marco BRUSCHI